

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 714-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BOSCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

e col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1959

Comunicata alla Presidenza il 19 luglio 1960

Modifica dell'articolo 68 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige

ONOREVOLI SENATORI. — Il titolo VI dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige — approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, — regola la finanza della Regione e delle provincie di Trento e di Bolzano, attribuendo fra l'altro a questi Enti, analogamente a quanto avviene per le altre Regioni, aliquote di imposte erariali. In particolare, in base all'articolo 68 sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito della imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nel territorio di loro circoscrizione.

La materia della riscossione delle imposte dirette è tuttora regolata dal testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi, approvato con regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, che all'articolo 17, terzo capoverso, dispone che gli enti morali, le società, associazioni e ditte debbono presentare la dichiarazione all'ufficio nella cui circoscrizione hanno la sede o lo stabilimento principale.

In base a tale disposizione, la riscossione della imposta avviene generalmente nella località in cui è situata la sede centrale delle società e delle imprese e non già nel luogo in cui si trovano i singoli stabilimenti ed impianti.

La norma s'ispira ad un criterio semplificatore, che non dette luogo ad inconvenienti fino a quando restò fermo il principio che le imposte dello Stato confluivano integralmente al pubblico erario, di guisa che il luogo della riscossione riusciva indifferente rispetto alla entità e alla destinazione dell'imposta.

Senonchè costituitesi le Regioni, ed attribuita a queste una aliquota delle imposte erariali riscosse nelle rispettive circoscrizioni, si ritenne opportuno di non privare le Regioni stesse dell'aliquota relativa a stabilimenti od impianti che, pur essendo situati nella circoscrizione regionale, facevano tuttavia capo a società od imprese la cui sede centrale era situata fuori della circoscrizione stessa, come frequentemente accade specialmente per i grandi stabilimenti industriali.

Per la Sicilia, fu provveduto con l'articolo 37 dello Statuto regionale (regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 455) in base al quale, sull'accertamento dei redditi delle im-

prese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione ma che in essa hanno stabilimenti od impianti, viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi, e quindi attribuita la quota stessa alla Regione. Lo stesso criterio è stato adottato per la Sardegna, con la legge di iniziativa regionale 5 gennaio 1953, n. 21, ed infine per la Valle d'Aosta, con l'articolo 3 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta.

Nella regione Trentino-Alto Adige lo stesso problema è complicato dalla circostanza specifica che la quota (fissata in nove decimi) sul gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile è devoluta alle Provincie, in base all'articolo 68 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Pertanto il problema da regolare riguarda non soltanto gli stabilimenti che fanno capo ad imprese aventi la sede centrale fuori della Regione, nel restante territorio dello Stato, ma anche quelli che, essendo ubicati nella circoscrizione di una delle due Provincie, appartengono tuttavia ad imprese aventi la propria sede centrale nella circoscrizione dell'altra Provincia.

Il disegno di legge in esame risolve entrambi i casi, stabilendo che per le imprese industriali e commerciali che eserciscono stabilimenti od impianti in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra Provincia o nel restante territorio dello Stato, debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura dei nove decimi. Verificandosi il caso contrario di stabilimenti od impianti, eserciti fuori del territorio della Regione, ma dipendenti da imprese aventi sul territorio stesso la propria sede centrale, la imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti ed impianti compete per intero allo Stato.

Esaminato il merito del disegno di legge, è doveroso trattare della procedura legisla-

tiva per la modifica dell'articolo 68 dello Statuto della Regione, che fu approvato con legge costituzionale. A norma dell'articolo 138 della Costituzione, sia le leggi di revisione costituzionale che le altre leggi costituzionali, nelle quali rientrano le leggi di revisione di precedenti leggi costituzionali, dovrebbe essere seguita la speciale procedura delle due successive deliberazioni previste dallo stesso articolo 138 costituzionale, trattandosi di modificare un articolo di Statuto regionale approvato con legge costituzionale. Il Governo ha invece presentato un disegno di legge ordinario, richiamandosi all'articolo 89 dello Statuto regionale, che essendo stato approvato con legge costituzionale, assume la funzione di una norma speciale che deroga alla procedura prescritta dell'articolo 138 costituzionale per la revisione delle leggi costituzionali. L'articolo 89 dello Statuto regionale, dopo aver ribadito il principio che per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, stabilisce che « le norme del titolo VI (nel quale è compreso l'articolo 68 del quale si tratta) e quelle dell'articolo 10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato, su concorde richiesta del Governo e della Regione ».

Poichè la « richiesta della Regione », al pari di quella del Governo che è implicita nella stessa presentazione del disegno di legge, costituisce un requisito costituzionalmente rilevante, la cui esistenza deve essere debita-

mente accertata dallo stesso Parlamento onde poter adottare l'ordinario procedimento legislativo anzichè quello speciale previsto per leggi costituzionali, il Governo ha trasmesso alla Presidenza del Senato e questa alla Commissione finanza e tesoro, copia autentica dell'estratto del verbale del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige relativo alla riunione del 24 giugno 1959, dal quale risulta che quel Consiglio ha approvato a scrutinio segreto con 33 voti favorevoli e 2 contrari un disegno di legge di contenuto identico a quello presentato dal Governo al Senato della Repubblica.

Risulta perciò acquisito agli atti del Parlamento il concorde assenso sia del Governo che del Consiglio regionale sul testo del disegno di legge che è ora sottoposto al vostro esame onde il Senato può seguire il procedimento che si adotta per le leggi ordinarie. Qualora il testo dovesse essere emendato, il disegno di legge dovrebbe seguire il procedimento prescritto per le leggi costituzionali, a meno che non intervenisse un'ulteriore deliberazione di assenso sul nuovo testo sia da parte del Governo che da parte del Consiglio regionale.

Il vostro relatore sia per evitare ulteriori complicazioni sia per la intrinseca razionalità e opportunità del disegno di legge confida che il Senato voglia approvarlo integralmente.

BOSCO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

All'articolo 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per le imprese industriali e commerciali che esercitano stabilimenti od impianti in una provincia della Regione e che hanno la sede centrale nell'altra provincia o nel restante territorio dello Stato, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito riguardanti l'attività degli stabilimenti od impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od

impianti sono situati ed è devoluta alla Provincia competente per territorio, nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

« La determinazione delle quote di reddito mobiliare deve effettuarsi anche per le attività degli stabilimenti od impianti non situati nel territorio della Regione ed eserciti da imprese che nello stesso hanno la sede centrale. L'imposta relativa alle quote di reddito riguardanti l'attività dei predetti stabilimenti od impianti compete per intero allo Stato ed è iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette nel cui distretto gli stabilimenti od impianti sono situati ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.